



CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI SIRAI DI CARBONIA E CTO DI IGLESIAS

TRA

La ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, con sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n. 83, P. IVA 03990310926, rappresentata legalmente dalla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale;

 \mathbf{E}

La Diocesi di Iglesias, con sede legale in Iglesias, Piazza Municipio n. 10, P. IVA 02674780925, rappresentata dall'Ordinario Diocesano nella persona dell'Amministratore Apostolico S. Em. Card. Arrigo Miglio;

di seguito nominate singolarmente la "Parte" o collettivamente le "Parti"

ART. 1

Il Servizio di assistenza religiosa della ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente viene assicurato da n. 2 (due) assistenti religiosi suddivisi nel modo seguente:

- n. 1 per il Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia
- n. 1 per il Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias

ART. 2

Gli assistenti religiosi vengono nominati con deliberazione del Direttore Generale su designazione dell'Ordinario Diocesano della Diocesi di Iglesias, che potrà in qualsiasi momento e senza motivazione sostituirli dandone comunicazione scritta alla Direzione della ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente. La delibera di nomina da parte del Direttore Generale della ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente costituisce l'instaurazione del rapporto di lavoro tra l'assistente religioso e la ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente. La sostituzione degli assistenti religiosi è di esclusiva competenza dell'Ordinario Diocesano della Diocesi di Iglesias, il quale si impegna a proporre, per lo specifico servizio da svolgere, operatori che abbiano spiccate attitudini per tale ministero pastorale.





ART. 3

Per l'esercizio delle proprie funzioni, gli assistenti religiosi dipendono esclusivamente dalla competente autorità religiosa, che provvede alla determinazione e ripartizione dei compiti nel rispetto delle intese previste dall'art.3 della L.R. 13/97. Per tutte le altre attività e implicazioni estranee alla sfera religiosa-pastorale, gli assistenti religiosi dipendono dalla ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, della quale sono tenuti a rispettare, compatibilmente alla peculiarità del loro servizio, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento della ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente.

Per qualsiasi osservazione che possa riguardare il comportamento in servizio degli assistenti religiosi in rapporto con il loro ministero, l'Amministrazione renderà edotto l'interessato, ed in caso di recidiva, riferirà all'Ordinario Diocesano per gli eventuali provvedimenti. L'Amministrazione si impegna a comunicare per iscritto qualsiasi decisione riguardante il servizio religioso oggetto della presente convenzione all'Ordinario Diocesano.

ART. 4

L'organizzazione interna dell'assistenza religiosa nei singoli Presidi sarà concordata dagli assistenti religiosi con i dirigenti sanitari, i quali si uniformeranno alle direttive tecnico-organizzative del Direttore Generale della ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente per il migliore collegamento tra i vari servizi.

ART. 5

Agli Assistenti religiosi con contratto di lavoro subordinato è assicurato lo stipendio secondo il trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto Sanità per i profili professionali del ruolo professionale – Assistente religioso.

Agli assistenti religiosi con rapporto diverso da quello subordinato, nella forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa è assicurato lo stipendio degli assistenti di ruolo, proporzionalmente all'orario di assistenza religiosa effettivamente svolta, per un debito orario non inferiore a 30 settimanali.

In forza della specialità che contraddistingue il rapporto di lavoro degli assistenti religiosi, gli stessi non hanno diritto agli emolumenti riferibili al lavoro straordinario, ai servizi festivi e notturni e alla reperibilità

Lo stipendio è comprensivo dell'indennità integrativa speciale e delle altre voci contrattuali fisse continuative, nonché della tredicesima mensilità, calcolata secondo gli stessi criteri.

ART. 6

Il servizio di assistenza religiosa deve essere assicurato in modo continuativo e l'orario di lavoro verrà autocertificato dall'assistente religioso, il quale, alla fine di ciascun mese, provvederà a consegnare, o spedire tramite PEC, la documentazione attestante l'effettivo servizio svolto dal medesimo alla Direzione di Presidio che provvederà ad acquisire la stessa con numero di protocollo e inoltrarla al Servizio Risorse Umane per quanto di competenza. In caso di assenza (malattia, ferie, aspettativa etc...) dell'Assistente Religioso (sia quest'ultimo con contratto di lavoro subordinato o svolga le proprie funzioni in rapporto di Co.Co.Co.) nel Presidio Ospedaliero in cui egli opera, si provvederà alla sostituzione con un altro assistente





religioso il cui nominativo verrà tempestivamente comunicato dall'Ordinario Diocesano alla Direzione della ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente. Ai fini della corresponsione del compenso dovuto al sostituto, l'Ordinario Diocesano comunicherà tempestivamente al Servizio Risorse Umane della ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente il nominativo del sostituto individuato, nonché il motivo e il periodo dell'assenza dell'assistente religioso con rapporto di lavoro subordinato o in rapporto di Collaborazione Coordinata e Continuativa. Il sostituto, per il periodo di assenza del titolare verrà sottoposto ad un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, ovvero di Collaborazione Coordinata e Continuativa e fruirà del compenso previsto per gli assistenti religiosi titolari dell'incarico, in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato.

ART. 7

Gli assistenti religiosi sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti dalle leggi e dai regolamenti per i dipendenti, in quanto compatibili.

ART. 8

Al servizio di assistenza religiosa verrà assicurato:

- a) l'uso di una cappella e della sacrestia con i relativi arredi, attrezzature e accessori e di una sala riunioni, in uso non esclusivo, per le esigenze pastorali, secondo le condizioni stabilite di comune accordo tra la Direzione Medica di Presidio e gli assistenti religiosi;
- b) Locali di alloggio, già in uso nei diversi Presidi Ospedalieri, con un locale ad uso ufficio accessibile comodamente dall'utenza e dotato delle attrezzature necessarie per il buon funzionamento del servizio anche per i problemi amministrativi;

Gli assistenti religiosi utilizzeranno il fotocopiatore situato presso la Direzione Medica di Presidio. Saranno a carico della ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente le spese relative al consumo della corrente elettrica, dell'acqua, del riscaldamento, del telefono e della pulizia dell'alloggio. La disponibilità dei locali posti a carico della ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente assorbono in modo totale qualunque emolumento aggiuntivo alla retribuzione, derivante dalla reperibilità dell'assistente religioso o da prestazioni fuori dal normale orario di servizio.

La ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente assume a proprio carico le spese di culto (ostie, vino, candele, foglietti, e libri per la sacra liturgia). Visti gli specifici requisiti a cui i suddetti sussidi devono rispondere, sarà cura degli assistenti religiosi inoltrare le richieste di acquisto ai competenti servizi della ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente che provvederanno al pagamento tramite cassa economale. Gli assistenti religiosi saranno consegnatari e responsabili dei beni immobili e mobili di cui dispongono sia per uso personale che per la finalità del servizio religioso.

Gli assistenti religiosi potranno accedere ai parcheggi dei Presidi Ospedalieri con il proprio mezzo di trasporto in qualsiasi momento.

La Direzione del Presidio Ospedaliero provvederà ad assicurare in modo continuativo la pulizia dei locali. Agli assistenti religiosi sarà affidato l'impegno di segnalare alla Direzione Medica di Presidio l'eventuale presenza di pazienti di altro culto che abbiano bisogno di mettersi in contatto con i relativi ministri.





ART. 9

In conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento UE 679/2016, nel seguito denominato GDPR, entrambe le Parti, con la presente convenzione, assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

La ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente è Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti afferenti alle proprie strutture e ha le responsabilità previste dall'art. 24 del GDPR, mentre la Diocesi di Iglesias viene nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 dello stesso GDPR. Il trattamento dei dati personali dei pazienti deve essere finalizzato alla sola finalità di assistenza religiosa. Gli obblighi connessi alle operazioni di trattamento dei dati sono riportati nell'Atto di nomina a cui si rinvia.

ART. 10

La presente convenzione è esente da imposta di bollo.

ART. 11

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni delle normative vigenti.

ART. 12

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 3 (tre), a decorrere dalla data di adozione del provvedimento con il quale verrà approvata la sua sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Il Direttore Generale

L'Amministratore Apostolico

ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente

Diocesi di Iglesias

Dott.ssa Giuliana Campus

S. Em. Card. Arrigo Miglio